

# Statuti della Società svizzera per le tradizioni popolari

## Articolo 1

- 1 La Società svizzera per le tradizioni popolari (in seguito Società) è un'associazione ai sensi degli articoli 60 e 79 del Codice civile svizzero.
- 2 La sua sede si trova presso l'Istituto svizzero di folclore a Basilea.
- 3 I suoi membri possono formare sezioni regionali o specifiche.
- 4 La Società è membro dell'Accademia svizzera delle scienze morali e sociali.

## Articolo 2

- 1 La Società ha lo scopo di documentare e di studiare le tradizioni e i costumi, espressione dei comportamenti culturali della popolazione svizzera nella sua vita materiale e morale.
- 2 Essa incoraggia la ricerca inerente al folclore in generale.

## Articolo 3

La Società mira a conseguire gli scopi prefissati tramite:

- a) l'associazione delle persone interessate;
- b) contatti con le associazioni i cui scopi sono identici o analoghi;
- c) la gestione e lo sviluppo dell'Istituto svizzero di folclore a Basilea quale centro di documentazione e di informazione sulle tradizioni popolari; la gestione e lo sviluppo di sezioni di ricerca (attività a lungo termine);
- d) la pubblicazione di riviste, bollettini e altri testi scientifici;
- e) l'incoraggiamento e il sostegno di altre importanti iniziative scientifiche inerenti al suo scopo.

## Articolo 4

- 1 Le risorse finanziarie della Società sono fornite da:
  - a) i beni esistenti;
  - b) le quote sociali;
  - c) le sovvenzioni e i contributi accordati da enti pubblici e da istituzioni pubbliche o private;
  - d) le donazioni e i legati;
  - e) il ricavato della vendita delle pubblicazioni;
  - f) il reddito sulla sostanza.
- 2 L'anno d'esercizio corrisponde all'anno civile.

## Articolo 5

La Società si compone di membri individuali, membri collettivi e soci onorari.

## Articolo 6

Diventano membri individuali tutte le persone fisiche che ne hanno fatto domanda e che pagano la quota sociale o che desiderano diventare membri a vita versando un contributo unico. L'ammontare delle quote è fissato dall'assemblea generale. Le quote sociali annue sono riscosse entro il 31 maggio.

## Articolo 7

- 1 I membri collettivi sono persone giuridiche o corporazioni che pagano la quota sociale fissata dall'assemblea generale.
- 2 Qualsiasi membro collettivo può farsi rappresentare alle assemblee della Società da una persona fisica che in questo caso ha lo stesso diritto di voto di un membro individuale.

#### Articolo 8

Dietro pagamento della quota sociale, i membri individuali e collettivi ricevono gratuitamente il Bollettino, a loro scelta. Possono ricevere a prezzo ridotto, fissato dal consiglio direttivo, le altre pubblicazioni della Società.

#### Articolo 9

Su proposta del consiglio direttivo, le persone che si sono distinte per importanti meriti scientifici nell'ambito dello studio del folclore o che hanno sostenuto la Società in modo notevole possono essere nominate soci onorari dall'assemblea generale. Godono di tutti i diritti riservati ai membri individuali e ricevono gratuitamente le pubblicazioni periodiche edite dalla Società.

#### Articolo 10

I membri non hanno alcuna responsabilità individuale per quanto riguarda gli obblighi della Società, che sono garantiti unicamente dai beni della Società stessa.

#### Articolo 11

Gli enti della Società sono:

- a) l'assemblea generale;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il comitato;
- d) l'organo di controllo.

#### Articolo 12

- 1 L'assemblea generale è l'ente supremo della Società. Si riunisce una volta all'anno. In questa occasione si organizzano conferenze scientifiche ed escursioni in rapporto agli scopi della Società. Possono essere convocate assemblee straordinarie qualora il consiglio direttivo lo giudichi opportuno e almeno 60 membri individuali ne facciano richiesta, presentando domanda scritta e motivata al presidente.
- 2 La convocazione dell'assemblea generale, con l'ordine del giorno, deve essere spedita almeno due settimane prima della riunione.
- 3 Le proposte individuali devono giungere al presidente, all'attenzione del consiglio direttivo, almeno 10 giorni prima della riunione.
- 4 L'assemblea generale è validamente costituita indipendentemente dal numero dei membri presenti. Salvo richiesta contraria dei membri presenti, le decisioni vengono prese per alzata di mano; fa stato la maggioranza semplice (con riserva dell'art.25). A parità di voti decide il presidente.

#### Articolo 13

I compiti dell'assemblea generale sono:

- a) l'approvazione dei rapporti annui;

- b) l'approvazione dei conti;
- c) la determinazione delle quote sociali;
- d) l'elezione del presidente, dei membri del consiglio direttivo e dell'organo di controllo;
- e) la nomina dei soci onorari;
- f) la discussione e la votazione delle proposte presentate dal consiglio direttivo e dai membri.

#### Articolo 14

- 1 Il presidente è eletto per un periodo di quattro anni. È rieleggibile per due volte di seguito, cosicché può restare in carica per dodici anni consecutivi.
- 2 Il presidente dirige le deliberazioni dell'assemblea generale e del consiglio direttivo. In caso di assenza, è sostituito da uno dei vicepresidenti o, se necessario, da un altro membro del consiglio direttivo designato a questo incarico.

#### Articolo 15

- 1 Il consiglio direttivo si compone, compreso il presidente, di almeno nove membri sino a un massimo di quindici, eletti per un periodo di quattro anni e rieleggibili.
- 2 Le persone remunerate o regolarmente indennizzate dalla Società non possono far parte del consiglio direttivo.
- 3 Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che la gestione degli affari lo esige, al minimo però quattro volte all'anno. Le decisioni sono prese a maggioranza delle persone presenti; in caso di parità decide il voto del presidente.
- 4 Per questioni di importanza secondaria, i membri del consiglio direttivo possono essere consultati per corrispondenza.
- 5 In caso di decesso o di dimissioni di uno o più membri del consiglio direttivo, l'assemblea generale provvede alla loro sostituzione fino alla scadenza del mandato.

#### Articolo 16

Tra i compiti spettanti al consiglio direttivo vi sono:

- a) la gestione della Società;
- b) la designazione dei membri del comitato (art. 20, § 1);
- c) la designazione del presidente e dei membri delle commissioni permanenti o temporanee, e l'approvazione delle direttive riguardanti la loro organizzazione e i loro compiti (art. 18, § 1);
- d) la nomina del direttore dell'Istituto svizzero di folclore e l'approvazione del capitolato d'onori;
- e) la creazione di sezioni di ricerca (attività a lungo termine) e la designazione dei loro direttori;
- f) l'assunzione di collaboratori remunerati o regolarmente indennizzati dalla Società;
- g) l'approvazione dei rapporti annui e dei conti prima della loro presentazione all'assemblea generale;
- h) la stesura e l'approvazione del preventivo annuo;
- i) l'esame delle questioni soggette a decisione assembleare;
- j) la deliberazione delle spese non previste dal preventivo;
- k) l'approvazione dei regolamenti interni.

#### Articolo 17

- 1 Il consiglio direttivo si costituisce mediante la designazione di due vicepresidenti, che non devono rappresentare la medesima regione linguistica del presidente, di un cassiere e di un segretario.
- 2 Il consiglio direttivo può invitare alle proprie riunioni altre persone in qualità di consiglieri.

## Articolo 18

- 1 Il consiglio direttivo può nominare commissioni permanenti o temporanee. Ne designa il presidente e può definirne l'organizzazione e i compiti (art. 16, lettera c).
- 2 Le commissioni permanenti sono la commissione scientifica, la commissione editoriale, i comitati di redazione dei periodici, la commissione per lo studio della casa rurale.
- 3 Le commissioni permanenti o temporanee possono pure comprendere, in congrua misura, membri scelti al di fuori del consiglio direttivo.
- 4 Le proposte delle commissioni vanno sottoposte all'approvazione del consiglio direttivo o, in casi urgenti, al comitato.

## Articolo 19

Il consiglio direttivo è competente a creare sezioni di ricerca, nomina il direttore e sceglie i collaboratori. La remunerazione di queste persone è pure fissata dal consiglio direttivo che ne approva anche il capitolato d'onori.

## Articolo 20

- 1 Il presidente, i due vicepresidenti, il cassiere e il segretario formano il comitato. Questo ente gestisce gli affari correnti della Società conformemente alle decisioni del consiglio direttivo.
- 2 In casi urgenti e su richiesta motivata delle commissioni permanenti o temporanee, il comitato può decidere sul seguito da dare alle varie proposte. In questo caso, il comitato presenterà un rapporto scritto o orale alla successiva riunione del consiglio direttivo.

## Articolo 21

La Società si impegna giuridicamente nei confronti di terzi con la firma collettiva di due membri del comitato. La firma del presidente può essere sostituita solo in casi di forza maggiore.

## Articolo 22

- 1 Prima di ogni assemblea generale e tutte le volte che le circostanze lo esigano, il consiglio direttivo invita a una seduta consultiva le seguenti persone:
  - a) i presidenti delle commissioni permanenti o temporanee;
  - b) il direttore dell'Istituto svizzero di folclore, i responsabili della redazione dei periodici nonché i direttori delle sezioni di ricerca (attività a lungo termine);
  - d) i presidenti delle sezioni.
  - c) i partecipanti alle sedute discutono gli affari della Società e preparano le proposte da sottoporre all'assemblea generale.
- 2 I partecipanti alle sedute discutono gli affari della Società e preparano le proposte da sottoporre all'assemblea generale.

## Articolo 23

- 1 L'organo di controllo eletto dall'assemblea generale è costituito di due revisori che non possono essere membri del consiglio direttivo né di qualsiasi altra commissione istituita dalla Società e che

non sono persone retribuite regolarmente da quest'ultima quali collaboratori. La revisione dei conti può essere affidata a persone giuridiche, quale ad esempio una società fiduciaria.

- 2 L'organo di controllo deve presentare ogni anno all'assemblea generale ordinaria un rapporto scritto sulla contabilità della Società.

#### Articolo 24

- 1 Il consiglio direttivo può sostenere finanziariamente le sezioni.
- 2 Il consiglio direttivo può esigere un rapporto scritto sull'attività delle sezioni.

#### Articolo 25

- 1 Le proposte di modifiche statutarie vanno trasmesse per iscritto al presidente. Esse devono essere redatte sotto forma di progetto articolato corredato dalle motivazioni e sottoscritte da almeno 30 membri. Il consiglio direttivo può sottoporre direttamente all'assemblea generale le modifiche che gli sembrano opportune.
- 2 Le proposte di modifiche statutarie devono essere incluse nell'ordine del giorno dell'assemblea generale e comunicate per iscritto ai membri della Società almeno due settimane prima dell'assemblea stessa. Le modifiche statutarie sono valide solo se accettate da una maggioranza di almeno i due terzi dei presenti.

#### Articolo 26

- 1 Salvo i casi previsti dalla legge, lo scioglimento della Società può essere deciso solo da un'assemblea straordinaria, convocata almeno due settimane prima tramite lettera indirizzata a tutti i membri individuali e collettivi, e specificante l'ordine del giorno. Lo scioglimento può essere deciso solo con una maggioranza di quattro quinti dei membri presenti.
- 2 La decisione di scioglimento deve indicare la destinazione dei beni della Società, così come delle collezioni e della biblioteca di sua proprietà. L'insieme di questi beni può essere destinato a fini pubblici, simili a quelli della Società.

#### Articolo 27

- 1 I presenti statuti abrogano e sostituiscono quelli del 27 settembre 1986. Entrano in vigore il 27 settembre 1998.

Vevey, 26 settembre 1998.

Il presidente: Prof. Dott. Theodor Bühler

Il vicepresidente: Dott. Anne-Marie Dubler